

5 I pontefici, da Martino V a Niccolò V (1417-1455)

Sommario 5.1 Martino V. – 5.2 Eugenio IV e Niccolò V.

5.1 Martino V

La politica curiale rappresentò sempre per la Repubblica un argomento sensibile – talvolta da leggersi solo in filigrana –, riflesso dell'equilibrio instabile in cui si trovava, fra la pretesa di essere figlia primigenia della Chiesa, e la constatazione della rilevanza del papato romano nello scacchiere italiano e sulla scena internazionale. Ci potremo chiedere se anche nei riguardi degli ebrei questo rapporto Stato-Chiesa così speciale abbia giocato un ruolo. Certo, non era trascurabile. Perché per gli ebrei, il pontefice costituiva pur sempre un'autorità immanente e sovranazionale, affatto marginale, in grado di condizionare, per il tramite dei suoi gangli periferici, quei governi su cui non riusciva a esercitare un potere diretto. Le trasmigrazioni degli ebrei – o, piuttosto, gli spostamenti dei loro capitali e dei loro gestori –, con relative modifiche alla geografia ebraica tra uno Stato e l'altro della penisola, unite agli arrivi di nuovi contingenti da oltralpe e oltremare, non potevano non risentire della politica, e forse ancora più, dei dettami papali in materia religiosa.

A Venezia, invece, la questione ebraica era soggetto di esclusiva competenza dello Stato. C'era in questa visione 'laica' di un problema politico tutto sommato minore – l'unica minoranza di infedeli stanziata sulla propria Terraferma –, una rivendicazione della superiorità della Serenissima, che si ar-

rogava l'autorità di (pre)stabilire i temi suscettibili, a suo giudizio, di arrecare una lesione al proprio potere. Insomma, una questione di principio. A differenza di altri sovrani, per i quali la politica verso gli ebrei rientrava tra gli argomenti d'ordine morale (tra coscienza e interesse) da delegare alla cura della Chiesa, Venezia se ne arrogava la responsabilità, mirando a restringere quanto più possibile le sfere di misto imperio, decisa a riaffermare la propria primazia/supremazia in ogni campo, religioso compreso. Questa irrisolta ambiguità ebbe occasione di palesarsi in forma quasi imbarazzante già al rientro in Italia di Martino V: mentre infatti il pontefice in cammino per Roma, veniva omaggiato a Mantova dal Foscari, il futuro doge, e da altri massimi dignitari della Repubblica, a Rialto si scommetteva sulle reali ambizioni del nuovo pontefice, con non lieve disturbo delle autorità e della quiete pubblica.¹

La politica della Chiesa verso il medio Oriente rappresentava un altro ostacolo nella ricerca di un'intesa armoniosa tra Roma e Venezia. In effetti, dal suo rientro in Italia e fino a metà Quattrocento, il papato si prefisse di favorire la conversione di schiavi 'mori' - saraceni e neri -; impedire il trasporto di merci dei musulmani su navi cristiane; ostacolare il potenziamento degli arsenali bellici islamici, in ultima analisi, i traffici col Levante. L'efficacia di questa politica venne meno con l'irresistibile avanzata degli ottomani lungo le sponde del Mediterraneo, né Venezia si dimostrò molto solidale nell'impegno a promuovere le misure ecclesiastiche, pur definendole 'pie e convenienti'.² D'altronde, in almeno due casi, relativi ai suoi ebrei, Venezia riuscì a modificarle a proprio vantaggio: nel 1423 una bolla di Martino V intesa ad alleggerire nell'isola di Creta le norme canoniche nei loro confronti, fu revocata con atto d'imperio ducale, sempre per motivi di fede;³ nel 1428 il divieto papale di trasportare ebrei in Terrasanta - con evidente danno delle mude veneziane - si tradusse in un tributo versato al convento francescano del Monte Sion dai loro correligionari veneti e marchigiani.⁴ In realtà, a giustificare per un paio d'anni l'effettiva interruzione dei pellegrinaggi verso la Pale-

1 Il Senato vietò il gioco, per non dispiacere al papa («credendum est quod remaneret male contentus»), ma fece restituire le puntate ai «multi nostri» scommettitori; certo, se non si fosse trattato di membri della classe di governo, le avrebbe invece incamerate, senza troppi complimenti (*Senato Misti*, reg. 52, f. 180r, 23 giugno 1419).

2 *Senato Misti*, reg. 57, f. 54r, 27 ottobre 1428.

3 «Ad Dei reverentiam et honorem fidei christiane». Si trattava della bolla apostolica del 20 febbraio 1422 diretta specificamente alle terre soggette alla Serenissima, revocata dalla Quarantia il 19 maggio 1423, su suggerimento dell'inquisitore (1° febbraio 1423), che ne avversava l'indulgenza verso gli ebrei e la condanna delle prediche antisemite (*DC*, b. 1, Lettere ducali, quat. 10, 1421-1424, ff. 26v-28r, Candia, 14 giugno 1423; Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 711-13, doc. 614).

4 A parziale rimborso dei costi sostenuti dal convento per evitare il presunto esproprio, il papa autorizzò i francescani ad esigere da ogni ebreo della Serenissima e della

stina fu la pirateria esercitata da genovesi e catalani, problema che si sarebbe riproposto più volte nel tempo, ma senza necessariamente condurre a misure altrettanto drastiche.⁵

In effetti, a quegli stessi anni Venti-Trenta, segnati da una prima provvisoria stabilizzazione del dominio veneziano sul territorio, dai delicati rapporti con l'Impero, e dalla guerra di corsa sui mari, risaltava una serie di lettere pontificie in tema di ebrei sudditi della Serenissima. Ad emanarle, dopo oltre mezzo secolo di silenzio in materia,⁶ fu Martino V: all'inizio del suo pontificato, nel corso di appena due anni (1419-1421), intervenne direttamente in cinque occasioni, di cui una *ad personam*,⁷ per poi limitarsi, nel decennio successivo, a un paio di licenze, anch'esse individuali, a favore di medici autorizzati a curare pazienti cristiani.⁸ In aggiunta, alcune bolle di carattere più

Marca anconetana ⅓ di ducato d'oro, obbligando i ricchi a pagare per i poveri (Jorga, *Notes et extraits*, 255-6, 18 ottobre 1429).

5 Della bolla del 1428 manca il testo, ma vi si richiamano i decreti di Luigi III, duca di Calabria e Angiò, e del Senato di Venezia: faceva seguito all'accusa mossa dai francescani di Terrasanta agli ebrei locali di aver sobillato il soldano a cacciarli dalla tomba di Davide e da altri luoghi santi situati nella parte inferiore del loro convento, il «coenaculum», sul Monte Sion, nell'intento di reintrodurvi il culto ebraico. Il problema si ripresentò nel 1446, allorché il divieto assoluto a recarsi al Santo Sepolcro, imposto dal papa, fu esteso a Venezia; eppure, nemmeno cinque mesi più tardi, il governo, incurante delle navi di corsa catalane nell'Adriatico, procedeva all'incanto delle galee dei pellegrini per la muda di Pasqua. Nel 1468, il divieto fu rinnovato, ma limitato ai soli ebrei, ora accusati dai francescani di aver distrutto la cappella dello Spirito Santo (*Senato Misti*, reg. 57, ff. 54r, 115r, 27 ottobre 1428, 4 giugno 1429; reg. 58, f. 115r, 4 aprile 1432; *Senato Mare*, reg. 2, f. 132v, 17 marzo 1446; *Senato Secreti*, reg. 17, f. 173r-v, 12 settembre 1446; Jacoby, *Pèlerinage médiéval*, 44-5; Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 774-5, doc. 659, ca 9 marzo 1429; *Divieto*, 48-9).

6 Per ritrovare il precedente atto pontificio, occorre risalire a quello del 16 settembre 1356, relativo ai cristiani giudaizzanti. Le licenze di esercitare la professione concesse a due medici, l'arabo neofita Abramo di Niccolò e il padovano Abramo di Ligucio, archiatra di Innocenzo VII, sono rispettivamente del 1398 e 1406 (Simonsohn, *The Apostolic See*, 1: 517-18, doc. 486, 31 luglio 1398; 2: 638, doc. 573, 1° agosto 1406).

7 Come quinta della serie documentaria viene qui inserito il breve pontificio relativo al ricorso presentato al pontefice dal veronese Salomone del fu Emanuele (della nota famiglia di banchieri «da Perugia»), detenuto a Riva, d'ordine del vescovo di Trento Giovanni d'Istria, e scarcerato solo dietro pagamento di una forte cauzione. Martino V affidò la causa al vescovo di Verona Guido Memo (Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 697-8, doc. 607, 19 febbraio 1421).

8 Si trattava di Vitale Graciano, medico a Rodi del gran maestro e del convento degli ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme, cui fu concesso anche di portare le insegne professionali; e del candiota Lazzaro, suo predecessore a Rodi, già da oltre cinque anni medico del console e dei mercanti veneti ad Alessandria d'Egitto; il permesso si estendeva alla Siria, dove mancavano medici cristiani (*CI*, Notai, b. 22, Vittore Bonfantini, reg. perg., Alessandria, 26 marzo, 28 agosto 1420; Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 750, 770-1, docc. 644, 657/a, 13 febbraio 1427, 18 agosto 1428). Forse si può riconoscere nel maestro Graciano il cretese Samuele Graciano, noto per avere, tra Padova e Venezia, procurato libri ebraici a Marco Lippomano nel 1422 (Busi, Campanini, «Marco Lippomano and Crescas Meir», 177).

generale, emanate negli ultimi anni del suo pontificato, riguardavano gli ebrei nella Serenissima, ma non in modo specifico.

Per la loro rilevanza le esamineremo singolarmente. Il primo documento, datato 31 gennaio 1419,⁹ si potrebbe definire una messa a punto della condizione degli ebrei nella visuale della Chiesa al suo ritorno sulla scena italiana dopo l'esilio avignonese: un riepilogo da loro stessi chiesto in seguito alla riunione a Forlì dei rappresentanti delle comunità insediate in terra lombarda e tosco-romagnola, marchigiana e trevisana, con esplicita esclusione di Bologna e Ancona, e altrettanto esplicita inclusione della città di Venezia.¹⁰ Nella lettera pontificia venivano ribadite le più consuete misure a loro tutela, già previste dalle norme canoniche: il diritto a recitare in sinagoga le preghiere secondo il rito tradizionale, a veder protetti i luoghi di culto e di studio, i sepolcreti e le tombe; e, non ultimo, il permesso di applicare i regolamenti locali in materia di segno distintivo.

A questi 'privilegi' (e la benevolenza insita nel termine ne amplificava l'aleatorietà) facevano corona altri meno usuali, quale la licenza di praticare commerci e produrre manufatti («mercimonias et artes») anche in società con cristiani (dunque, con una certa convivenza sul luogo di lavoro, al desco e nelle abitazioni), di lavorare in casa propria nei giorni festivi cristiani, purché - unico requisito - tutte le attività fossero lecite e oneste. Al prestito non si faceva cenno, ma il richiamo ai mestieri che consentivano di vivere «cum minori peccato» poteva ben essere sempre letto in chiave di velata condanna dell'attività feneratizia. Particolarmente graditi saranno certo giunti la riaffermazione del divieto di praticare battesimi forzati a qualsiasi età e per mano di chiunque, e l'impegno a non modificare in peggio le norme sul segno.

A connotare questa prima missiva era il richiamo alle tolleranze già concesse dai suoi predecessori, questa insistenza a restare nella tradizione, a nulla innovare, a porre come unico limite all'osservanza delle loro «leges, iura, consuetudines ac ordinamenta» il doveroso rispetto assoluto della fede cristiana. Si tratta non tanto di una carta di garanzie - mai comunque totali -, quanto piuttosto del suggerimento papale a una supplica ebraica, a noi non pervenuta, presentatagli dopo il convegno di Forlì: impegni, a loro modo consueti in simili do-

⁹ Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 679-80, doc. 596.

¹⁰ Il 18 maggio 1418 un'assemblea di delegati dell'Italia centro-settentrionale aveva fissato le norme statutarie (*takkanot*) di riparto del tributo da versare al papa per una nuova carta di privilegi, e stabilito talune regole di condotta e prammatiche, nell'intento di allentare la tensione in certe comunità, e prevenire possibili dissidi con le autorità locali. Per Padova aveva firmato il documento finale Moshé ben Avigdor; e tra i commissari *ad agendum* figuravano altri tre veneti, di cui due padovani (il medico Abraham ben Judah e Izhaq Finzi ben Moshé), e Jekutiel ben Emanuele Hai da Toscanella, eletto collettore dei tributi dovuti dalle comunità italiane, aderenti all'iniziativa. Finkelstein, *Jewish Self-Government in the Middle Ages*, 87-8, 282-95.

cumenti, ma il ribadirli con tale insistenza, mentre si riapriva la stagione 'romana' della Chiesa, pone alcuni interrogativi.

Chiediamoci in quale misura queste norme, formalmente positive e all'apparenza universali, erano in effetti rassicuranti, proprio perché, nella loro generalità, restavano ambigue, offrendo il destro a interpretazioni e forzature. D'altronde, questa bolla - in verità, una delle numerose repliche, con le opportune varianti, della *Sicut iudaeis* -, terminava minacciando gli ebrei che avessero osato «machinare» contro la fede cattolica di venire puniti dagli ordinari episcopali e dai commissari romani. Insomma, Martino V evocava la competenza dell'autorità ecclesiastica, addirittura dello stesso Sant'Ufficio, persino in opposizione al potere secolare: ad accentuare questa impronta politico-teologica era il richiamo, quasi una sottolineatura, all'osservanza della tradizionale esegesi nell'insegnamento e nel culto ebraico,¹¹ una diffida ad innovare alcunché, *in primis* nell'interpretazione talmudica delle Scritture. Questo atto pontificio non trova riscontro immediato nella documentazione veneziana successiva al convegno di Forlì, mentre i maggiorenti ebrei padovani speravano forse di avvalersene nel modellare i nuovi insediamenti nella Repubblica.

La lettera indirizzata dal papa nel 1420 al vicario episcopale e al tesoriere di Creta (ed è il secondo degli interventi diretti in materia di ebrei veneti) descriveva invece un fatto preciso: l'apostasia di un abitante di Creta, tornato a giudaizzare, dopo il battesimo.¹² Aveva suscitato riprovazione generale la sentenza troppo mite pronunciata in questo caso dall'inquisitore: la pena andava inasprita e l'inchiesta estesa a eventuali complici e fautori; se l'identificazione di questi ecclesiastici resta difficile, lo stesso non si può dire del loro superiore gerarchico, l'arcivescovo Pietro Donà, brillante, erudito e ancora giovanissimo diplomatico, che sull'isola non fece mai residenza, e di rado la fece nella diocesi di Padova, di cui era poi divenuto titolare.¹³ La vicenda candiota gli aveva creato problemi anche in ambito ecclesiastico, obbligando il Senato a intercedere per lui in Curia, con tanto di alti encomi alla sua opera a favore della Repubblica e di singoli cretesi.¹⁴ D'altro canto, l'indulgenza verso l'eretico aveva forse avuto riflessi sul piano dell'ordine pubblico, suscitando contrasti nella popolazione, il che alle autorità di governo veneziano sempre

11 «Studia ipsorum consuete et observate legis [...] secundum quod temporibus retro actis illis usi sunt» (Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 679-80, doc. 596).

12 Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 692-3, doc. 604, 29 novembre 1420.

13 Menniti Ippolito, *DBI*, s.v. «Donà, Pietro». Per un breve periodo (1425-1428), tra Creta e Padova, occupò anche la cattedra di Castello (ossia Venezia), ma contemporaneamente e con ben altro impegno fu legato pontificio a Perugia.

14 *Senato Misti*, reg. 53, f. 188v, 2 ottobre 1421. La delibera del Senato esaltava per ben due volte l'«honore» del vescovo, richiamandone la 'fede e carità'.

dispiaceva; come pure le era certo dispiaciuto non venire coinvolta in un procedimento in fatto di religione.

Qualche anno prima, mentre a reggere l'archidiocesi cretese era Leonardo Loredan (1408-1415),¹⁵ c'era stato in effetti un caso molto serio di apostasia, invisibile questo sì al governo veneziano – e la distanza temporale tra i due avvenimenti li farebbe ritenere distinti. Quella volta era accaduto che due giovinetti, al ritorno da un pellegrinaggio a Gerusalemme, si erano battezzati, per poi ricredersi e tornare alla religione dei padri; almeno uno dei due, di nome Mordachay, si era lasciato convincere dal medico Jocuda, di cui era ospite a Venezia; poi, aiutato da altri ebrei, era rientrato a Candia. Qui, nel 1414, dinnanzi all'inquisitore dell'eretica pravità, aveva fornito una versione della faccenda opposta a quella che Jocuda, in carcere a Venezia, sosteneva a propria discolpa; gli avvocatori, per concludere il processo, avevano quindi chiesto alle autorità cretesi alcuni ulteriori documenti, tra i quali una copia delle indagini svolte contro gli autori della perversione («contra illos iudeos qui fuerunt causa perversionis dictorum baptizatorum») e della sentenza pronunciata dall'inquisitore.¹⁶ Ignoriamo l'esito della pratica giudiziaria, da cui in ogni caso il medico uscì indenne, come stiamo per vedere. Intanto, limitandoci a osservare che, nell'isola e sulle lagune, molti dovevano essere rimasti coinvolti in questa trama, siamo portati a supporre esistesse un'organizzazione ebraica (preposta?) a promuovere, o, perlomeno, a facilitare, l'attività di contrasto al battesimo.

Dell'organizzazione e della cornice in cui si muoveva Jocuda parlava la lettera di sollecito indirizzata l'anno prima dall'Avogaria al duca di Creta Francesco Foscari (omonimo del futuro doge), restio a pretendere da un nobile cretese di mantenere l'impegno assunto con un ebreo veneziano.¹⁷ Raccontava, dunque, che Ordelafo Falier si era fatto prestare a Venezia da «magistro Jocoda de Octaviano ebreo phisico» 108 ducati, dandogli in malleveria la sua galeotta, sulla quale però non poteva imbarcarsi finché non avesse fornito adeguata cauzione di ripagare i procuratori dell'ebreo al suo arrivo sull'isola. Questo Jocuda, personaggio di riguardo a Venezia, dove esercitava la professione medica già a inizio secolo,¹⁸ era nel 1419 tra i cinque

15 Dal Borgo, *DBI*, s.v. «Loredan, Leonardo».

16 *AC*, reg. 666/2, Venezia, 14 luglio 1414.

17 *AC*, reg. 666/2, Venezia, 27 maggio 1413. Che il Foscari recalcitrasse, si capisce dal testo: «alioquin advocatores nostri comunis non possent aliud facere ex eorum officio quam facere vos observare commissionem vestram, prout iuri et iustitie ac honoris dominacionis nostre viderent convenire».

18 *CI*, Notai, b. 192, Francesco de Sori, prot. perg., f. 10r; 5 marzo 1404; *AC*, reg. 665/1, 11 luglio 1408 (Jocuda del fu Octaviano Bonavita, «magister, phisicus et hebreus»); reg. 666/2, Venezia, 20 giugno 1411; *DC*, b. 1, Lettere ducali, quat. 5, 1409-1411, ff. 59v-60r; 9 luglio 1411.

membri della delegazione dell'«Universitatis iudeorum Candide»¹⁹ venuta ad appellarsi contro il reggimento dell'isola, cui si addebitava di aver proceduto in modo illegittimo ad abbassare l'usura sui crediti ebraici e a regolamentare il riscatto dei pegni.²⁰ E a Venezia, il 23 agosto 1421, Jocuda subì un tentativo di assassinio per mano di un sicario cristiano, ricompensato con 30 ducati e una spada d'argento da Joste Casan, che al suo correligionario e conterraneo l'aveva giurata per ragioni d'interesse.²¹ Ritroveremo Jocuda negli anni 1425-1427 medico condotto («fisicho et ciroicho nunc salariato per cottimum Venetorum»), e mercante nel 'fondaco grande' di Alessandria.²²

Un altro processo, svoltosi a ridosso dell'attentato a Jocuda, getta luce su una condizione ebraica piuttosto fuori dell'ordinario: vi erano a Venezia, in quel tempo, taluni ebrei evidentemente sicuri di poter sfidare le autorità, mostrando, con una certa dose di spavalderia, palese disprezzo della fede cattolica. Nel giugno del 1421, infatti, la Quarantia condannava a una pena – tutto sommato piuttosto lieve – di 1.500 lire a testa due ebrei, uno tedesco e uno siciliano, rei di aver osato in strada, a San Salvador, apostrofare un medico loro ex correligionario, maestro Andrea, già oggetto di parecchie «persecutiones» da quando si era battezzato. Dei due correi, Vita de Sicilia aveva subito provveduto a saldare il debito con la giustizia, mentre

19 Oltre a un altro medico fisico Salomone Sanson, a rappresentare Candia erano Moysè del Medego e Pothò del fu Abrachie, mentre per Retimo era venuto Salomone del fu Lazzaro (AC, reg. 3647/7, ff. 53v-55r, 3 marzo 1419).

20 AC, reg. 3647/7, ff. 53v-55r, 3 marzo 1419. In effetti, gli avogadori accolsero il reclamo, annullando la decisione, per difetto di giurisdizione e per interesse privato in atti di ufficio del consigliere Pietro Mudazzo, uno dei debitori. Lo ritroveremo accusato nel 1433 di aver compiuto malversazioni finanziarie «degne degli ebrei» nel rettorato di Retimo (*Senato Misti*, reg. 58, f. 183r, 27 febbraio 1432/33).

21 AC, reg. 3647/7, f. 33r-34r, 16 luglio 1423. Il sicario, Costanzo Cavarò, e il mandante furono condannati a morte in contumacia, con una taglia di 1.000 ducati ciascuno; da parte sua, l'ebreo subì il sequestro di tutti i beni, perché, secondo il bando, proclamato in Piazza San Marco il 13 agosto 1423, aveva pure agito contro la libertà di Venezia «in qua semper consuetum fuit et est quod omnes libere et absque metu alicuius uti possint iuribus suis». L'anno seguente fu rintracciato e posto a morte, mentre solo in minima parte il ricavato dalla vendita dei suoi beni pervenne a Venezia: siccome, proprio perché «ricchissimo», le autorità candiote non si dimostrarono particolarmente solerti nell'eseguire la parte economica della sentenza, fu loro concesso di prelevare 1 soldo per lira sul totale, nella speranza di invogliarle (*Senato Misti*, reg. 55, f. 73r-v, 4 dicembre 1424).

22 CI, Misc. notai, b. 10, non ident., fasc. 136, 15 gennaio 1424/25; CI, Notai, b. 211, Niccolò Turiano, reg. cart. 1426-1433, f. 7r, 24 febbraio 1426/27. Il 23 agosto 1421 aveva redatto di suo pugno in un curioso italiano (con note in ebraico sul rovescio della cedola) il testamento, in cui si definiva «io m° Jochuda ebreo fisico», abitante a Venezia in conf. San Giovanni Nuovo (*Not. Test.*, b. 752, Nicolò Novello, ced., nr. 8*). Sul verso compare un appunto in bellissima grafia: «Ecco questo uomo non è da tagliare fuori, ma si vede che è un uomo buono, e buono a fare carità a ogni ebreo» (a mo' di intercessione?) e in f. 4v non num. una serie di numeri con lunghezze e larghezze. In una lite per riparto di spese del 1456, figurava defunto (AC, reg. 3583/1, fasc. 1455-1457/II, f. 178r).

Ruben del fu Isacco de Alemania, che alla sentenza risultava contumace, si presentò a fine anno dinnanzi alla corte ottenendo la grazia di farsi quasi dimezzare l'ammenda.²³ Eppure Andrea, ossia il tranese Andrea Benedicto, era un professionista colto, proprietario di una ricca biblioteca, ben introdotto nell'ambiente del patriarcato veneziano:²⁴ si stava dedicando, in vero spirito missionario, a portare al fonte battesimale i suoi familiari tranesi e catalani, e per allettarli, prometteva di ripagarli con la sua cospicua eredità. Anche questa volta, malgrado l'intento del medico fosse nobile, e consistenti i lasciti,²⁵ la tracotanza di certi ebrei non infastidì le autorità di governo a tal punto da spingerle ad adottare severe misure contro i reprobi.

Diverso si presentava il caso delle conversioni dei minori, suscettibili di produrre tensione a livello locale e di scalfire in qualche misura la sacralità del battesimo, aspetto ben più grave agli occhi dei veneziani.²⁶ Perciò, le dichiarazioni pontificie, soprattutto quando potevano in qualche misura apparire favorevoli agli ebrei, si prestavano facilmente a non essere osservate. All'inizio del 1421, nell'intervento forse più delicato (e il terzo della nostra serie), Martino V era tornato sull'argomento, già affrontato in modo più generico nel 1419, e aveva reiterato il divieto all'attività missionaria, limitandone però l'efficacia ai casi di bambini sotto i dodici anni.²⁷ Sempre timoroso di innovare alcunché, rimandava alla legislazione in materia di due suoi predecessori del XIII secolo, Urbano IV e Onorio IV; e precisava che queste forzature della volontà dei battesimandi - chiara-

23 AC, reg. 3647/7, ff. 99v-100r, 13 giugno 1421. Simonsfeld (*Der Fondaco dei Tedeschi*, 2: 319, doc. 54) lo traeva dalle Grazie, reg. 21, f. 57v, 17 e 22 dicembre 1421.

24 Figurava in un elenco di dotti neofiti dei suoi tempi, proposto da Marco Lippomano (Busi, Campanini, «Marco Lippomano and Crescas Meir», 176). Nel suo *cursus honorum* questo noto umanista ebbe sovente a trattare affari ebraici: fu ambasciatore veneziano a Roma nel 1429 (anno di una delle due bolle di Martino V a protezione degli ebrei); poi, nel 1438, da avogadore inquisi Salomone Astru per rapporti sessuali a Candia, Piove e Venezia con donne cristiane; e concluse la carriera da luogotenente («mag.co et generoso ac iuris utriusque clarissimo doctore») in Friuli alle prese con ebrei, indagati per segno distintivo non conforme, usure improprie, ecc. (AC, reg. 25/8, f. 68v, 6 novembre 1429; reg. 3648/8, f. 26r, 5 agosto 1438; LPF, fz. 13, regg. III-IV, anni 1443-1444, *passim*).

25 *Not. Test.*, b. 415, Giovanni Buosi, ced. cart. 12 marzo 1433; b. 558/a, Antonio Gambaro, ced. cart. 23, 23 febbraio 1436; b. 356, Bartolomeo Basso, reg. perg., ff. 58v-59v, doc. 119, 9 luglio 1436. Nei tre testamenti (ora editi in Segre, *Documenti*, 101-7, doc. 26.1-3) il medico elencava i parenti di cui si augurava la conversione entro un paio d'anni dalla sua morte: i due fratelli ancora a Trani, la figliastra Struga col marito Rabi Ixach e i loro due figli, residenti a Tortosa (Catalogna). In quanto a «tuti i mie libri, non sian in man di zudei de qua per algun muodo»: dovevano, invece, essere venduti oppure divisi a metà tra i conventi di Santo Stefano e Santi Giovanni e Paolo, a cui lasciava pure la Bibbia ebraica, senza le sue copertine d'argento.

26 «Hebreis [...] iniusticia non fiat, nec iniuria ipsi catholice fidei et sancto baptismatis sacramento» (Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 718, doc. 618, ca 1423).

27 Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 695-7, doc. 606, 1° gennaio 1421.

mente frequenti e drammatiche – si verificavano quando i giovinetti di entrambi i sessi, convertiti con le blandizie, tornavano a rifugiarsi nelle famiglie d'origine.

Di nuovo, non possiamo esimerci dal notare che quel richiamo in un testo pontificio a scandali e afflizioni procurati a genitori e figli minori («in eorum preiudicium et contemptum»), dava l'idea di essere stato estrapolato da una qualche supplica di matrice ebraica, riflesso di sentimenti di pietoso compianto, piuttosto insoliti in un principe della Chiesa, il quale, comunque, a scanso di equivoci, aveva premesso il doveroso richiamo canonico alla servitù ebraica verso i cristiani.²⁸ In verità, non è chiaro chi, tra gli ebrei, avesse sollecitato il suo intervento: se infatti all'inizio del testo i destinatari di queste disposizioni papali stavano nella Marca e in parti della Germania («nonnullorum iudeorum in marchia Trevisina et partibus Alamanie»), alla fine, con un rovesciamento della formula, vivevano in alcune aree della Germania e nel dominio veneto nella sua più ampia (e puntigliosa) accezione («in partibus Alamanie ac omnibus civitatibus, terris et locis temporalis dominio dilectorum filiorum ducis et comunitatis venetorum subiectis»). La bolla terminava ribadendo la piena validità di tutte le norme a loro favore concesse dalla santa sede, nonostante ogni costituzione apostolica, e – sottolineiamo noi – ogni statuto municipale in contrario.²⁹ Più di tutto, saranno infatti proprio gli statuti municipali a offrire argomenti per contestare la presenza e attività ebraica nei comuni veneti.

L'urgenza di reiterare le norme canoniche in materia di battesimo infantile segnalava lo stato d'insicurezza prodotto nelle comunità ebraiche dal diffondersi di tali pratiche; e non sarà perciò fuori luogo esaminare l'ultimo della serie d'interventi della cancelleria di Martino V dei primi anni Venti riconducibili al mondo veneto, ossia la solenne condanna papale pronunciata appena quattro anni prima, nella bolla *Sicut iudaeis* del 1419. Isacco, un figlio di Abramo di Salomone, banchiere a Montagnana, era stato rapito il giorno di Pasqua, portato a Rovereto e lì battezzato contro la volontà dei genitori.³⁰ In effetti, la formula *invitis parentibus* non necessariamente chiamava in causa i genitori – o i loro facenti funzione –; ben più sovente suggeriva che essi non erano neppure stati interpellati, e financo ignoravano chi avesse loro strappato il minore e dove lo tenesse nascosto. Nel nostro caso, la lettera pontificia forniva alcuni elementi preci-

²⁸ «Quod ipsis, inter christiani nominis professores, vitam servilem ducere sit permissum» (Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 695-7, doc. 606, 1° gennaio 1421).

²⁹ «Non obstantibus constitutionibus apostolicis ac statutis municipalibus, ceterisque contrariis quibuscumque» (Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 695-7, doc. 606, 1° gennaio 1421).

³⁰ Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 717-18, doc. 618, 1423 (?).

si: il padre aveva contattato il prete roveretano che ospitava il minore dopo aver proceduto a battezzarlo, ma non era riuscito a ottenerne il rilascio, malgrado il bambino si ostinasse a rifiutare la nuova condizione. Datare il fatto resta arduo, ma quasi di certo va posticipato di alcuni anni rispetto al 1423, indicato nell'edizione a stampa della missiva, perché il vescovo Miani, cui era indirizzata, occupò la cattedra vicentina per altri dieci anni (1409-1433), di cui solo gli ultimi due sotto il successore di Martino V (morto nel 1431).³¹ E questo perché a Montagnana titolare del banco era nei primi anni Venti Sabbato,³² e un Abramo di magistro Salomone visse e operò nella cittadina solo qualche anno dopo.³³

D'altronde, mancando i libri battesimali, la notizia può trovarsi negli *Atti* comunali, qualora a propiziare la cerimonia siano stati la città o le autorità ecclesiastiche, in chiave più politica che religiosa, oppure una qualche disarmata protesta ebraica sia finita tra le carte sciolte d'archivio. Se quello di Montagnana fu dunque l'unico caso noto, non perciò si potrà sorvolare sull'impatto provocato nel mondo ebraico dall'intensa campagna di predicazione svolta in Veneto, fra il 1421 e il 1423, da Bernardino da Siena, muovendosi tra Brescia e Venezia, e tra Vicenza e Belluno.³⁴ Abbiamo già detto di questa città,

31 Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 717-18, doc. 618, 1423 (?). Restano ignoti gli sviluppi della vicenda, ma certo il vescovo non era particolarmente incline a operare secondo le indicazioni pontificie in materia, a maggior ragione dopo aver assistito alle prediche di Bernardino da Siena giusto nel 1423, tra Pasqua e Pentecoste. Inoltre, nel testamento (1429), esprimeva gratitudine a papa Alessandro V (1409-1410), che gli aveva affidato la chiesa vicentina, taceva i meriti del pontefice regnante, e rimproverava la diocesi di non avergli reso i debiti onori (*CI*, Misc. notai, b. 25, non ident., ced. cart. 1704, 2 aprile 1429; Moro, *DBI*, s.v. «Emiliani (Miani), Pietro»; Girsensohn, «Il testamento di Pietro Miani», in part. 46-57).

32 Nel 1421 il Senato aveva approvato i patti negoziati da Montagnana con Museto di Sabbato e Salomone di Manuele, anche a nome di Buoniauto nipote di Museto, per la durata di cinque anni; nel 1424, Sabbato, rimasto unico titolare, accettò di modificare alcune clausole della condotta, in particolare accettò di ridurre il tasso dal 25 al 15 e al 20%, rispettivamente (*Senato Misti*, reg. 53, f. 184r, 11 settembre 1421; reg. 55, f. 49r, 13 agosto 1424; Ashtor, «Gli inizi», 689, 692).

33 Oltre al figlio battezzato, ne conosciamo almeno un altro, Marcuzzo di «magistro» Abramo di Salomone da Montagnana, cognato dei fratelli Leone e Mazo figli del fu Manno da Vicenza, banchiere a Pavia. Malgrado le difficoltà a delineare parentele sicure, a ridosso del Quattrocento, è molto probabile appartenessero a un ramo della famiglia Finzi, che sin dal 1383 teneva banco a Montagnana (Ciscato, *Gli ebrei in Padova*, 21-3; Campanini, «Una famiglia ebraica», 81, 83; Simonsohn, *The Jews in the Duchy of Milan*, 864-5, docc. 2076, 2078, Pavia, 12 novembre 1481, Milano, 15 gennaio 1482).

34 Bernardino da Siena, che aveva incontrato poco favore a Padova nel 1413 e 1416, tornò a predicare in Veneto, con ben altro successo, fra il 1421 e il 1423: a Brescia nel 1421, poi nel 1422 a Venezia in primavera, a Bergamo in giugno, e nell'inverno a Verona; nel 1423, tra Quaresima e Pasqua, a Padova, poi a Vicenza, dove restò fino a luglio, e infine a Belluno. Le prediche veneziane, in particolare a Murano, intrise di temi profetici e argomenti teologici, nel 1426 gli valsero un processo a Roma per eresia, dal quale uscì assolto (Manselli, *DBI*, s.v. «Bernardino da Siena, santo»).

allora poco più di un borgo, considerandola emblematica della forza dirimpante che l'intervento di un frate sul territorio poteva produrre nella capitale in anni di debolezza dell'autorità centrale; e abbiamo ricordato le motivazioni per cui Venezia, indifferente ai decreti papali, ma non ai sermoni dei minoriti, cancellò la norma sulla nullità del battesimo attuato senza il consenso dei genitori.

Quella fraseologia, un calco dell'arringa tenuta in volgare dal frate per deprecare una misura così disdicevole per lo Stato, primo custode della fede, riecheggiava nei temi - e ancora più nei toni - gli argomenti con cui i predicatori soggiogavano il mondo cattolico, incuranti dei risvolti di ordine pubblico tanto sgraditi allo stesso governo. Mediante la parola, l'umiltà affettata e la povertà appariscente della loro condizione esistenziale, gli ordini mendicanti erano in grado di trascinare le folle, contraddire il potere locale, talvolta persino esasperare situazioni già delicate di loro, senza che il governo osasse contrastare il loro ascendente, se non facendoli talvolta richiamare all'ordine dai superiori. Ben più facile e proficuo, sovente, inseguirli sul loro stesso sdruciolevole terreno, malgrado ciò segnasse/segnasse una prevaricazione della Chiesa dei regolari sull'autorità statale, a tutto scapito dell'«honore» della Repubblica. In effetti, il patriato veneziano inclinava, per propria scelta, agli ordini dei regolari osservanti - notoriamente più sensibili ai richiami della politica -, col risultato di svilire il ruolo dei parroci e pievani, dediti all'attività quotidiana di cura delle anime, e più ossequiosi al potere.³⁵

Nel 1422, e di nuovo nel 1429, Martino V invocava misericordia e benevolenza nei confronti degli ebrei, redarguiva chi li accusava di avvelenare i pozzi e impastare le azzime con sangue cristiano, deplorava le aggressioni personali e i saccheggi delle loro case, invitava alla convivenza pacifica, minacciava di scomunica il clero, e il popolo in genere, se non avessero ottemperato alle disposizioni canoniche in proposito: solo con le buone maniere, ripeteva, si poteva sperare di ottenerne la conversione, ragione ultima della loro presenza tra i fedeli.³⁶ Altrettanto pressanti erano nel 1429 i motivi delle suppliche su cui si chiedeva una pronuncia a Martino V; e, questa volta,

35 Un sottile gioco di distribuzione di favori «pro bono status nostri», secondo criteri discriminatori, alimentava l'antagonismo tra clero secolare e regolare: dalle elemosine a chiese e conventi, alla scelta dei partecipanti al Concilio di Basilea, alle licenze di predica in campo, attribuite ai frati piuttosto che ai preti, solo per citare alcuni casi di quegli anni (*Senato Misti*, reg. 54, f. 10r, 19 marzo 1422; reg. 58, ff. 73r, 186v-187r, 30 luglio 1431, 6 marzo 1433; *Collegio*. Not., reg. 6, f. 122r, 2 giugno 1433; *CX Misti*, reg. 12, f. 29r, 4 marzo 1439).

36 «Daturque materia iudeis ipsis, qui se forsan ad christianam fidem converterent, si pie et humane tractarentur, in eorum perfidia perdurandi». Entrambe le bolle furono emanate alla vigilia del periodo quaresimale (Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 711-13, 771-4, docc. 614, 658, 20 febbraio 1422, 13 febbraio 1429).

a indirizzargliele erano gli ebrei di tutti gli Stati italiani.³⁷ In risposta, il pontefice non mancava di associare a molte diffide – non ultima, la condanna del battesimo dei minori –, tutte copie testuali della precedente bolla, qualche nuova reprimenda, rivolta stavolta agli ebrei stessi, ai quali veniva ricordato l'obbligo di seguire nel culto la liturgia tradizionale, e di astenersi dal compiere lavori manuali durante le feste cattoliche.

Ma due tratti rendevano peculiare questa bolla. Il primo: l'invito a trattare con benevolenza gli ebrei era rivolto pure ai sovrani («dominis locorum»); il secondo: un notevole ampliamento dei diritti riconosciuti agli ebrei, dall'acquisto di case e terre («quasvis domus, terras et possessiones a christianis emere et conducere ab illis et locare») alla libertà di tenere scuole, sinagoghe e cimiteri alla stregua dei cristiani,³⁸ e, si noti, in questo elenco i verbi erano formulati al tempo futuro. Se il documento pontificio non citava per nome alcun principe, e anzi si indirizzava genericamente a ogni signore, sul cui territorio italiano fossero presenti nuclei ebraici, lo spirito con il quale fu accolto non fu certo dovunque il medesimo. In taluni casi, e torniamo ora a volgere lo sguardo alla Terraferma veneta, in fatto di proprietà – o, forse più esattamente, di possesso – immobiliare, ad esempio, fotografava una situazione già acquisita, ma ben poco gradita alla classe di governo.

In merito ai beni fondiari, nel 1423³⁹ la prima delibera del Senato, in mancanza di precedenti meno lontani nel tempo, era obbligata a richiamare la parte del 7 agosto 1394, nella quale la fine dell'attività feneratizia a Venezia era stata motivata dal legame – ritenuto praticamente inscindibile – tra garanzia reale sui prestiti e acquisizione di «totum mobile Venetiarum» da parte degli ebrei; ora, nel 1423, si precisava, oggetto del loro desiderio erano divenute, invece, case

37 «Pro parte universorum hebreorum in partibus Italie commorantium» (Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 771-4, doc. 658, 13 febbraio 1429).

38 «Eorum studia et scholas frequentare et scientiam edicere, que eisdem hebreis videbitur et quas a christianis docti erunt, in terris, locis tamen Italie et ad illas mittere, et sic, ut eis videbitur, suos filios, ut scientiis imbuantur, hoc tamen pacto quod non legantur libri neque scripture catholice fidei contrarie [accenno al divieto del Talmud e di certa letteratura rabbinica] [...] et quod possint manuteneere eorum scholas et sinagogas et illas restaurare, reformare et reparare, quodque possint aliqua loca stabilia pro eorum sepultura habere et tenere» (Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 773).

39 *Senato Misti*, reg. 54, f. 148v, 26 settembre 1423, a margine, in una O compare la scritta «Iudeorum». Gallicciolli (*Delle memorie venete*, 2: 291, § 905) ha tratto il testo, lievemente difforme, da AC, reg. 35/17, f. 33r. Per la sua rilevanza, la delibera è riprodotta in numerose commissioni: richiamata, per la prima volta, nell'incarico al provvisore di Colonia, fu trascritta *in extenso* per il nuovo podestà di Vicenza. Mancando di datazione, possiamo soltanto segnalare che nel primo caso era doge Michele Ste-no (1400-1413) e nel secondo Francesco Foscari (1423-1457) (*Collegio*, Form., reg. 6, ff. 122r, 5v, rispettivamente). In ogni evidenza, c'era un testo di almeno dieci anni precedente al 1423.

e possedimenti («multas domos, possessiones et territoria») anche fuori città. Di conseguenza, l'anno successivo fu loro fatto obbligo di vendere entro due anni tutte le «possessiones, bona vel aliud stabile, tam ad pheidum vel livellum, aut in pignus» avessero sulla Terraferma, e, in seguito, dovevano limitarsi ad abitare in case d'affitto con contratti annuali rinnovabili, per loro temporanea abitazione.⁴⁰

Nell'arco di appena un anno tra le due delibere, i toni erano cresciuti, riflesso non tanto dell'enormità delle colpe attribuite agli ebrei, quanto degli umori che serpeggiavano nei circoli di governo. Nel 1423, avevano argomentato tre consiglieri,⁴¹ si doveva rimediare a un atto d'infamia («contra divinum mandatum et in onus ac infamiam nostri dominii»), cui non ci si poteva esimere dall'ammettere si accompagnassero ragioni più mondane («pro Dei reverentia et pro utilitate et comodo civitatum et locorum nostrorum»); l'anno successivo a motivare il divieto era «tum Christi reverentia tum pro honore nostro». Erano, dunque, tornati a galla motivi profani, in un contesto del tutto estraneo agli ebrei: una delibera dei primi del 1425 stabiliva, infatti, che feudi e livelli ecclesiastici nelle Terre di nuovo acquisto non dovessero più essere riservati ai tradizionali beneficiari locali, perché - e la celebre formula già diceva tutto - «antiqui progenitores nostri» avevano sempre inteso assegnarli per ricompensa ai «cives nostros Venetiarum» disposti a offrire «non solum denarios, sed personas et sanguinem, pro honore et statu nostri dominii»; e di servizio divino non si faceva parola.⁴²

L'uso strumentale della religione nel contesto ebraico assumeva una valenza particolare a Venezia, dove le due sfere erano tenute accuratamente separate e la preminenza dello Stato laico faceva aggio.

40 *Senato Misti*, reg. 55, f. 78r, 30 dicembre 1424; altro testo in *AC*, reg. 35/17, f. 35v, con in margine la nota: «Iudei non teneant per livellum pheidum in pignus vel aliter aliquod stabile»; di questo decreto vi sono numerosi testi parziali e lacunosi, tra cui quello in *Cattaver*, b. 1, reg. 2, Capitolare, f. 115v, riportato da Galliccioli (*Delle memorie venete*, 2: 291, § 906). A differenza della parte senatoria del 1423, che estendeva l'obbligo di vendita degli immobili anche ai domini marittimi - ad esclusione delle giudecche, dove il possesso delle case era ammesso -, quella del 1424 concerneva solo la Terraferma veneta. E il diverso trattamento giuridico era ribadito l'anno seguente, a maggiore tranquillità degli ebrei cretesi, in occasione della missione a Venezia di Samaria del fu Jocuda Delmedigo, per conto dell'Università degli ebrei candioti (*DC*, b. 1, Lettere ducali, quat. 11, 1424-1426, f. 72v, 12 novembre 1425).

41 Si trattava di Marco Giustinian e Paolo Tron, e del capo della Quarantia Giovanni Diedo in luogo del terzo; il risultato dell'urna (49/13/9) mostrò una scarsa partecipazione al voto e qualche incertezza nell'approvare la delibera (*Senato Misti*, reg. 54, f. 148v, 26 settembre 1423).

42 *Senato Misti*, reg. 55, f. 94r-v, 6 febbraio 1425. A proporre la delibera, specifica per le Terre di nuovo acquisto, era stato il consigliere Francesco Loredan, che incontreremo più volte anche in decisioni relative ad ebrei, mentre nel 1424 a voler estromettere gli ebrei dal possesso di immobili su tutta la Terraferma veneta si erano dati da fare due Savi per le Terre di nuovo acquisto, Vito Canal e il giurista Lorenzo Lippomano (*Senato Misti*, reg. 55, f. 78r, 30 dicembre 1424).

Belluno, come abbiamo già visto, offriva interessanti elementi in proposito: non solo riguardo al crescendo nella fraseologia antifeneratizia, che nei primi anni Venti accompagnò l'inasprirsi della polemica a livello cittadino, ma anche per taluni aspetti di vita quotidiana, qui affrontati dalla Serenissima in totale autonomia e risolti in contrasto con gli inviti alla tolleranza di Martino V, talvolta, persino, in anticipo sulla Chiesa romana.

Nel febbraio del 1429, dunque, Martino V ribadiva il suo interesse per la condizione degli ebrei e li affidava alla benevolenza dei sovrani. Senza farvi riferimento, qualche mese più tardi, tre consiglieri veneziani proponevano di svincolare dalla ratifica del Senato l'entrata in vigore dei patti stipulati dai comuni coi banchieri ebrei: definivano la procedura un'inutile perdita di tempo, in quanto ormai gli insediamenti ebraici erano diffusi praticamente su tutto il territorio, nei centri minori e nei castelli, e, quindi, più opportuno sarebbe risultato affidarne l'incombenza alle autorità veneziane sul luogo.⁴³ Affiorava un inedito quadro della realtà: il reticolo dei banchi (con le loro case e botteghe)⁴⁴ aveva compenetrato il Veneto, le assemblee locali lo gradivano, lo Stato non vi trovava nulla di sconveniente. I tre proponenti avevano escluso le città da questo *iter* semplificato e decentrato, sperando forse di incontrare più facilmente il consenso del Senato. Si può capire la loro prudenza: se già solo aprire un banco era questione delicata e complessa, figurarsi un insediamento ebraico. La delibera fu, infatti, respinta con 65 voti contro 29 favorevoli e 11 astenuti.

5.2 Eugenio IV e Niccolò V

Forse proprio perché Martino V aveva elaborato con dovizia di norme una precisa messa a punto della condizione ebraica nella penisola, i suoi due successori, Eugenio IV (1431-1447) e Niccolò V (1447-1455) hanno poco inciso in questo ambito, e, a maggior ragione, sul contesto veneto. Eppure Eugenio IV, un veneziano, la cui famiglia era stata di recente promossa al patriziato, grazie alle ricchezze accumulate nei traffici marittimi e alle frequentazioni della Curia (dove il futuro papa era cresciuto all'ombra dello zio Gregorio XII), non manifestò speciale interesse neppure per gli ebrei della sua patria. A ben ve-

⁴³ «Cum fere in omnibus terris et castris nostris habitent aliqui iudei qui fenerantur ad usuram» (*Senato Misti*, reg. 57, f. 127r, 1° luglio 1429; Mueller, «The Status and Economic Activity of Jews», 67). I tre consiglieri erano Francesco Loredan, Paolo Tron e Daniele Vitturi.

⁴⁴ Da quando, nel 1985, fu pubblicata l'opera omonima di Michele Luzzati, «la casa dell'ebreo» è assurta a *topos* nella storiografia ebraica italiana. Tuttavia, non si può dire abbia trovato sempre perfetta rispondenza nel modello di casa con annesso banco della Terraferma veneta; e lo stesso vale per la sua struttura finanziaria, nella quale si riproduce la classica dicotomia tra l'ebraismo centroitaliano/romano e tedesco/ashkenazita.

dere, nel corso del suo pontificato, che, a giudizio degli storici, si segnalò per un certo intento moralizzatore,⁴⁵ sul versante ebraico intervenne esclusivamente per motivi di natura piuttosto «particolare». In un caso, si espose di persona per far valere le ragioni creditizie di suo nipote Leonardo Condulmer nei confronti di un ebreo leccese,⁴⁶ chiedendo, con due lettere, nell'arco di cinque anni, ai suoi agenti veneziani di dargli manforte in Puglia; non ne conosciamo l'esito, ma dobbiamo tener presente che, da tempo, le liti di natura mercantile rientravano tra gli argomenti più consueti nei carteggi diplomatici col Regno di Napoli. Nel secondo caso l'impegno personale del pontefice risultò più tradizionale: convocò a Roma i membri delle principali famiglie ebraiche - e faceva il nome dei da Modena,⁴⁷ titolari di banco a Vicenza, e di quote societarie a Modena e Ferrara -, per ottenere un loro diretto impegno finanziario.⁴⁸

Chissà se invece non fosse proprio questo disinteresse per la condizione ebraica manifestato dal papa Condulmer a meglio rispondere ai desideri e all'impostazione politica della classe di governo veneziana, che pareva aver giudicato lesiva della propria autorità in materia la normativa canonica prodotta sotto il pontificato di Martino V,

45 Di «integrità morale [...] e onestà personale ampiamente ammirate» parlava Hay (*DBI*, s.v. «Eugenio IV, papa»).

46 Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 827-8, 859-60, docc. 706, 734, Firenze, 10 luglio 1435, Firenze, 23 gennaio 1440. Col primo dei due brevi, il papa, in qualità di erede di suo fratello germano Leonardo Condulmer di San Felice, incaricava Francesco Querini di San Polo di esigere tutti i suoi crediti, dovunque e da chiunque, 'soprattutto' dal leccese «Strucho iudeo Sacerdote». E sempre al Querini, in quanto genero di Leonardo, cedeva, col secondo breve, 36 oncie di carlini dovuti da Servito Sacerdote all'asse ereditario. In realtà, si trattava dello stesso ebreo: nel 1430 aveva acquistato merci dal Condulmer prima che questi fallisse proprio per i debiti verso il Querini; e ancora anni dopo i giudici stentavano a capire se avesse pagato in denaro oppure in grano pugliese (*CI*, Notai, b. 214, Odorico Tabarino, reg. sfasciolato 1429 m.v.-1438, f. 29v, 24 ottobre 1430; *Petizion*, Sentenze a giustizia, reg. 83, ff. 74v-75v, 15 marzo 1441).

47 Il salvacondotto riguardava i fratelli Elia e Genatano del fu Moisetto da Modena, cui si aggiunse, sei giorni più tardi, Vitale del fu Dattolo, titolare della condotta di Modena, e a loro legato in più modi. Per quei tipici intrecci familiari e finanziari tra casate di banchieri ebrei del Rinascimento, erano cointeressati in banchi diffusi dall'Emilia (Reggio e Modena), al Veneto (Vicenza), e fino a Pontremoli. Abbiamo già fatto parola di Vicenza, dove capostipite del ramo locale era stato il bolognese Guglielmo da Fermo *alias* da Modena, eponimo, assieme ai nipoti Elia e Genatano/Zinatano, del banco feneratizio, in cui erano confluiti anche capitali anconetani e ferraresi. La condotta durò almeno due decenni, fin oltre il pontificato di Eugenio IV, estendendosi ad altre località del Vicentino, tra cui Arzignano e Chiampo (*Senato Misti*, reg. 55, f. 152r, 19 luglio 1425; *AC*, reg. 3649/9, ff. 186v-187r, 8 novembre 1448; Franceschini, *Presenza ebraica a Ferrara*, 140, 168, 352, docc. 379, 458, 988, 20 gennaio 1430, 29 ottobre 1444, 19 ottobre 1479; Luzzati, «Nuove acquisizioni sul prestito ebraico», 100, 112; Scuro, «Reti bancarie, reti commerciali, reti familiari», in part. 77-81).

48 Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 848-9, doc. 723, Bologna, 7 e 13 marzo 1437. Sarà pure stata una coincidenza, ma Eugenio IV stava proprio in quei mesi adoperandosi per trasferire il concilio da Basilea a Ferrara, e questa ramificata banca ebraica aveva una solida base nei domini estensi (Hay, *DBI*, s.v. «Eugenio IV, papa»).

e teneva a ribadire, contro l'ingombrante interferenza della Curia, il proprio rango di primazia in seno alla cristianità.

Nella scia di Eugenio IV si pose il suo successore Niccolò V che, nel corso degli otto anni di pontificato (1447-1455), s'interessò degli ebrei della Serenissima soltanto in due occasioni, entrambe di sua incontestabile giurisdizione, ed entrambe volte a placare la coscienza dei fedeli di area triestina. Nel 1451 il papa emanava la sentenza definitiva in una causa, ancora e sempre in materia di battesimi infantili, sulla quale da anni ci si scontrava, tra ricorsi, appelli e controricorsi, in sede locale (Trieste, Capodistria ed Aquileia), e a Roma, coinvolgendo vescovi e canonici schierati sui due fronti: da un lato, il padre ebreo di una bambina che a sette anni aveva in pubblico fatto professione di fede cattolica, dall'altro, il padrino che l'aveva tenuta al fonte battesimale e poi allevata. Niccolò V stabilì la correttezza della procedura seguita, la regolarità della conversione e intimò a Michele di Salomone Sacerdote⁴⁹ di rinunciare alla lite e passare gli alimenti alla figlia Bruna, ora chiamata Maria.⁵⁰ Di nuovo un banchiere, questa volta attivo a Trieste,⁵¹ il cui nonno Benedetto, originario di Norimberga, e qui insediato da inizio secolo, si era creato molte inimicizie anche nel mondo ebraico, per aver operato in modo disinvolto tra Monfalcone e la Dalmazia, e, soprattutto, esser riuscito a soppiantare Mandolino di David da Weimar nel banco di Capodistria, offrendo alla città migliori condizioni di prestito.

Ma se c'è una ricca e sostanzialmente poco variegata casistica di battesimi *invitis parentibus*, e il motivo era connaturato alla materia, ben diversa valenza assumeva il caso affrontato nella seconda delle missive pontificie relative allo Stato veneto: si trattava di assolvere i cittadini di singole località - e, un decennio più tardi, di interi Stati -, combattuti tra esigenze finanziarie, impellenti e insostenibili, e altrettanto improvvide e irrefrenabili prediche ascoltate in piazza e in chiesa contro l'usura ebraica. Ormai non era più questione per i frati di arringare un uditorio di donne e bambini, facile preda di possibili disturbatori dell'ordine pubblico costituito; era lo stesso mondo

49 Il cognome, in realtà, non figura nell'atto pontificio, ma nel carteggio tra il luogotenente della Patria del Friuli e il podestà di Monfalcone, dove Michele «ebreo» e altri «iudei» erano stati scoperti a circolare senza il segno distintivo. Ancora prima del giudizio di merito, il commilitone cittadino li aveva obbligati a lasciargli in pegno la farina che avevano appena ritirato al mulino, atto sanzionato dall'Avogaria, perché «nemo iuridice aliena bona pignerare potest» (*LPF*, fz. 13, reg. 1, ff. 45v-46r, 53r-v, 2 febbraio e 27 aprile 1444).

50 Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 949-51, doc. 786, 7 maggio 1451. All'esecuzione della sentenza il papa designò i vescovi di Parenzo (per ragioni di giurisdizione) e di Venezia Lorenzo Giustiniani, il futuro santo; nella vicenda fu pure coinvolto il vescovo di Trieste (e futuro papa Pio II) in procinto di raggiungere la sede episcopale di Siena.

51 Nei rapporti con le autorità statali rappresentava l'ebraismo triestino; nel 1446 si sobbarcò il costo dell'area cimiteriale, fuori Porta di Riborga (Spagnuolo, *Gli epitaffi perduti*, 63).

degli uomini di governo a sentirsi nella morsa, chiamati a conciliare i propri sentimenti religiosi con gli affanni di gestione del potere. Il peso della guerra esorbitava dalla sfera dei drammi della vita quotidiana per investire i massimi sistemi.

Il primo caso veneto, evidenziato dal breve di Niccolò V, concerne Soave, una terra, tra Adige e Po, allora sulla linea del fuoco. Qui, a detta del Comune, che, per ottenerne la conferma, forzava un po' la cronistoria, un banco ebraico esisteva da tempi immemorabili;⁵² negli anni Quaranta l'avevano gestito, a turno, due fratelli, Armano e Bonaventura figli di Meir de Alemania; poi, a seguito di una delle ripetute denunce d'irregolarità nel calcolo dell'interesse e riscatto dei pegni, Bonaventura aveva subito un'inchiesta di natura penale, ma ne era uscito bene, pagando una semplice multa;⁵³ e il rinnovo della condotta⁵⁴ non aveva incontrato ostacoli. Ad accusare il banchiere erano stati verisimilmente dei veronesi dai quali, in base ai patti feneratizi, non avrebbe dovuto percepire un tasso superiore a quello applicato agli abitanti di Soave. Ora, proprio al vescovo della città scaligera, Francesco Condulmer (potente cardinale nipote del suo predecessore e protettore Eugenio IV) il papa affidò l'incarico di assolvere Soave, i suoi cittadini e abitanti, timorosi di essere incorsi in una qualche censura ecclesiastica o financo in scomunica, quando, per far fronte ad impegni di affari e tasse («negociis ac oneribus»), nell'alternativa tra sacrificare beni e immobili, oppure locare agli ebrei case in cui tenere banchi 'usurari' e luoghi di culto, avevano scelto il male minore.⁵⁵

52 «A multis retroactis annis et a tanto tempore cuius incii memoria hominum non existit», si leggeva nella supplica del Comune di Soave (Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 958, doc. 790, 16 agosto 1451).

53 Gli avogadori, stante l'esiguità del misfatto («hoc quid minimum erat, non erat res digna aliqua obiectione»), e la sua confessione («de tali suo inonesto et indebito lucro non valeat gloriari, sed debitam penam reportet»), condannarono Bonaventura a restituire il maltolto ai debitori, se li avesse individuati, o, altrimenti, a versarlo alla Camera di Venezia, assieme a 210 ducati di penale. Nella vicina Arzignano, solo un mese prima, era stata sporta denuncia contro Zinatano di Musetto e i suoi fratelli, ex soci di Josef di Abramo, quasi una fotocopia di Soave, anche nel lessico e trafila giudiziaria: in questo caso, l'inchiesta, conclusasi con una piccola multa, non ebbe risvolti romani, e nulla dalla Curia ne fu scritto al vescovo della diocesi vicentina Francesco Malipiero (*AC*, reg. 3649/9, ff. 187v-188r, 186v-187r, 4 dicembre e 8 novembre 1448, rispettivamente).

54 La data del 20 febbraio 1451 compare nella petizione rivolta al governo dai comuni del Veronese a fine 1500 per provare che erano stati esentati dal bando sul prestito ebraico, testé approvato da Venezia (*Senato Terra*, reg. 13, ff. 128r, 167v-168r, 14 aprile, 15 dicembre 1500).

55 Da notare che il breve segue di solo qualche mese il ciclo di prediche tenute a Verona da Giovanni da Capestrano tra il 29 gennaio e il 7 febbraio 1451 (Miglio, *DBI*, s.v. «Niccolò V»; Grubb, *Family Memoirs from Verona*, 78-9; Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 957-59, doc. 790, 16 agosto 1451).

Ma il papa andava oltre: senza assumersene l'onere diretto,⁵⁶ delegava al vescovo cardinale, qualora ne avesse ravvisato la necessità (l'utilità?), il potere di autorizzare tutte le località del distretto veronese ad affittare agli ebrei case di abitazione, gestire banchi pubblici di prestito («iuxta consuetudinem in illis partibus alias observatam»), e aprire sinagoghe. Con un unico limite: non operare nelle feste cristiane, *in primis* la domenica e la Settimana santa. Si trattava di condizioni particolarmente generose, quasi più sollecite verso gli ebrei che non verso i fedeli cristiani; e anche il linguaggio era privo di asperità. D'altronde, l'unico requisito cui doveva rispondere l'indagine preliminare del Condulmer consisteva nel verificare che «necessitates et indigencie» fossero reali: criteri soggettivi, vaghi e molto generici. Invero, sulla presenza ebraica nel Veronese la missiva pontificia non ebbe l'impatto che ci si sarebbe potuti attendere,⁵⁷ malgrado la tragica situazione bellica vi portasse, come sappiamo, a un repentino aumento della pressione fiscale sui banchieri ebrei.

In effetti, l'abbiamo detto, il ruolo del papa in materia era poco apprezzato dalla classe politica della Repubblica; quindi non ci sarà da stupirsi se nelle fonti veneziane sono molto rari i riferimenti a queste iniziative pontificie - teoricamente, d'ordine canonico-teologico -, e, in ogni modo, le si richiamino solo in suppliche dirette dalla periferia al centro, e mai in delibere di governo indirizzate al territorio. In un unico caso, quello di Soave, abbiamo un esplicito cenno alla missiva romana, che veniva così ridimensionata a fatto isolato. L'intraprendenza a livello di circoli ecclesiastici, e i relativi positivi esiti, avevano rinfocolato l'animosità del governo veneziano nei confronti della città: i Savi di Terraferma fecero aperta opposizione e la questione finì addirittura, per la sua delicatezza, dinnanzi al Consiglio dei Dieci. Pur drammatizzando la situazione (cittadini imprigionati nelle carceri a Verona, scorribande di truppe gonzaghesche nel distretto), occorsero al Comune quasi due anni dal *placet* papale, per riuscire a strappare, all'inizio del 1453, la ratifica della licen-

56 «Eadem auctoritate te diligenter informes, et si per informacionem huiusmodi ea fore vera reppereris, super quo tuam conscientiam oneramus» (Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 957-59, doc. 790, 16 agosto 1451).

57 Quasi in parallelo, con la formula «Ad futuram rei memoriam», franchigie molto simili, ma di ben altra valenza, erano accordate ai domini di Federico III (prossimo a venir incoronato imperatore a Roma), e specificamente ad Austria, Alsazia, Borgogna e, in terra italiana, a Pordenone; in merito, poi, all'argomento più sensibile - le motivazioni alla base della presenza degli ebrei sul territorio -, la bolla dichiarava che era vantaggiosa in ugual misura per ebrei e cristiani, e il prestito feneratizio tornava a beneficio generale («dumtaxat pro necessitate vite iudeorum et commoditate christianorum»). Forse non era per pura coincidenza che il papa esprimeva simili concetti mentre numerosi sinodi delle terre imperiali (Salisburgo, Bamberg, Magonza e Colonia) riecheggiavano temi cari alla tradizione conciliare, in chiave ecclesiastica e antiebraica (*Collegio*, Not., reg. 8, f. 146v, doc. 489, 7 ottobre 1451; Simonsohn, *The Apostolic See*, 2: 966-8, doc. 794, 20 settembre 1451; Buzzetti, *DBI*, s.v. «Niccolò da Cusa»).

za per il banco ebraico, superando una serie di votazioni molto contrastate in seno all'organo politico per eccellenza della Repubblica.⁵⁸ Tuttavia, a indebolire ulteriormente la valenza della decisione, stavano gli argomenti restrittivi con cui i tre Capi del Consiglio avevano in fine supportato la conferma: di regola, gli accordi si osservano, a maggior ragione, trattandosi di una città in drammatica emergenza.⁵⁹

In un altro analogo caso, quel breve papale veniva esplicitamente richiamato: si trattava della missiva indirizzata da Niccolò V al vescovo, questa volta di Concordia, nella cui diocesi l'«infelice» Pordecone chiedeva di essere sollevata dalla scomunica, e poter riassumere Viviano «hebreum sive iudeum publicum usurarium», per far fronte a una situazione disastrosa. La supplica, trasmessa a Roma su iniziativa episcopale, ampliava il raggio di cittadini colpiti dalla censura ecclesiastica: i debitori del banco, beninteso, ma pure i notai incaricati di redigere gli atti di prestito e perfino i negozianti di alimentari essenziali alla vita dei feneratori. L'assoluzione pontificia era, come per Soave, estremamente ampia, e poneva, unico limite, l'obbligo del segno distintivo per l'ebreo.⁶⁰ Così, Viviano riprendeva subito a operare il suo banco, ammesso l'avesse mai dismesso; d'altronde stava in città da almeno quindici anni, e forse a creargli i problemi, cui ora papa Condulmer poneva riparo, era stata la predicazione del minorita Giovanni da Capestrano nella Quaresima del 1451.⁶¹

Con argomenti esattamente opposti a quelli che, nell'agosto del 1452, avevano provocato l'intervento del papa a favore di Soave, la città di Udine si era rivolta, all'inizio del 1451, alla Signoria chiedendo di poter licenziare gli ebrei e annullare la condotta a loro da

58 *CX Misti*, reg. 14, 146v, 5 febbraio 1453. L'esito del voto decisivo fu di 9/3/3, mentre il 24 gennaio erano prevalse le astensioni. Di certo, Soave rimase sede di un banco molto appetito dalle grandi famiglie ebraiche: dapprima ne fu titolare Salamone di Marcuccio da Piove con i suoi tre figli (Jacob, Viviano e Salamocino), poi i fratelli candioti Julio ed Elia Delmedigo, e i loro figli e coeredi ancora nei primi due decenni del Cinquecento (*Not. Test.*, b. 595, Tommaso Camuzzi, prot. perg., doc. 7, ff. 8v-9v, 5 marzo 1476; b. 50, Gerolamo Bossi, quad. perg., doc. 89, ff. 81v-82r, 13 luglio 1501; *AC*, reg. 3378/2, ff. 243v-244r, 7 ottobre 1514).

59 «Intentio istius Consilii fuit et est quod pacta promissa debeant observari» e «privilegium factum dicte comunitati de iudeis tenendis observetur sibi per illud tempus quod sibi restat». Con una certa dose d'improntitudine gli ambasciatori di Soave avevano sostenuto che non vi era nulla di straordinario nella condotta: «certa capitula consuetata» (*CX Misti*, reg. 14, f. 146v, 5 febbraio 1453).

60 *Diplomatarium Portusnaonense*, 257-9, 265-70, docc. 223, 227, 24 aprile 1452, 25 agosto 1452. La condotta quinquennale, redatta in italiano, sulla falsariga delle disposizioni papali, prevedeva un tasso del 20 e del 25%, un prestito alla città di 100 ducati l'anno senza interesse, il permesso di andare al bagno pubblico il venerdì (per l'abluzione presabattica) e il divieto di ballare coi cristiani, alle loro feste. Le medesime norme valevano a Porcia, dove Viviano risiedette tra il 1456 e il 1470, prima di ritirarsi a Portobuffolè (*LPF* fz. 22, reg. 5 *Literarum*, f. 164r, 26 ottobre 1456; fz. 41, reg. unico, f. 174r, 10 gennaio 1470; De Pellegrini, *Banchi di pegno*, 8).

61 *LPF*, fz. 18, reg. *Literarum*, f. 191r-v, 15 maggio 1451.

poco rilasciata:⁶² un frate minorita (Giovanni da Capestrano?), durante le prediche dell'Avvento, aveva suggerito ai fedeli d'invviare una delegazione a Roma per farsi levare la scomunica in cui erano incorsi, accogliendo il prestito feneratizio in città. Nella risposta delle autorità veneziane, il gradimento per il desiderio espresso dal capoluogo friulano e la cancellazione dei patti, malgrado la parola data, si suggerivano nell'espressione «sit convenientissimum et honor Dei et nostri domini in hoc ipsi comunitati complacere».⁶³

Altri esempi non mancano, sulla stessa falsariga dei problemi di coscienza rapportati alle emergenze della quotidianità. Nella diocesi di Padova, il vescovo sceglieva di comportarsi in modo opposto a quello indicato dal papa Condulmer al nipote cardinale di Verona: decideva di lanciare l'interdetto contro Marostica, che insisteva a volere in città un banco ebraico, motivandolo con ragioni di 'necessità'.⁶⁴ Oppure, nella diocesi di Brescia, dove il vicario episcopale - ma non era il solo -, additando rischi di usura e minacciando scomuniche, ostacolava la riscossione dei crediti ebraici e delle tasse statali, creava problemi all'economia locale e, non ultimo, insidiava la potestà giurisdizionale veneziana, con relativo disappunto del governo.⁶⁵

Quanto fosse poco consono agli intendimenti politici veneziani il pronunciamento di Niccolò V lo possiamo altresì rilevare da un altro episodio di solo un anno successivo. A fine 1452, il Senato ordinò al podestà di Verona di imporre a Legnago e a Porto l'apertura di un banco di prestito ebraico, ignorando le proteste sollevate in Con-

62 «De anno preterito conduxerunt ad fenerandum in Utino quosdam hebreos» (*Senato Terra*, reg. 2, f. 167v, 16 gennaio 1450/51). In parallelo, Niccolò V, incurante degli ostacoli frapposti al prestito ebraico nel capoluogo friulano, perseverava nella politica di espansione del prestito feneratizio nella Patria feudale, elargendo al nobile Pagano del casato dei Savorgnan il 'beneplacito' per due banchi ebraici nei luoghi a lui soggetti della diocesi di Aquileia. Il documento pontificio - datato Roma, presso San Pietro, 4 dicembre 1451 - fu tenuto riservato fino al 18 giugno 1458, quando Maier, titolare di uno dei due banchi di Udine, chiese al luogotenente di autenticarlo, per potersene valere in ogni evenienza. A quel punto, da atto privato e circoscritto, assumeva valenza generale, a disposizione di qualsiasi prestatore ebreo del territorio (*LPF*, fz. 23, reg. *Causarum*, 1457, ff. 171v-172r).

63 *Senato Terra*, reg. 2, f. 167v, 16 gennaio 1450/1451. Il voto della delibera, proposta dei consiglieri Nicolò Bon e Gerardo Dandolo, risultò alquanto contrastato (75/10/15).

64 *Senato Terra*, reg. 2, f. 167v, 16 gennaio 1450/1451. Marostica apparteneva alla diocesi di Padova, il cui vescovo Fantino Dandolo sarebbe morto di lì a poco, 9 marzo 1459. In effetti, la città intendeva aprirvi un banco, e lo aveva esplicitato nel regolamento del 1451 della locale camera dei pegni, preposta alla vendita all'incanto pubblico di «omnia et singula pignera que tam pro hebreis qui in ea terra erunt quam aliis quibuscumque debitus et causis vendentur et vendi contingerit» (*Senato Terra*, reg. 4, f. 84v, 11 settembre 1458; reg. 3, f. 6r, 6 ottobre 1451, rispettivamente).

65 *AC*, reg. 3583/1, fasc. 1455-1557, f. 67r, 28 novembre 1455, 28 novembre 1455: scritto a Bernardo Bragadin, podestà di Brescia: «Impedies quod d.^{us} vicarius d.ⁿⁱ episcopi procedat in causis quas pretendet cognoscere usuras».

siglio.⁶⁶ Gli oppositori dovevano aver trovato molto ascolto in alto loco, se la delibera, sin dalla premessa, richiamava tutti all'ordine con parole forti: l'interesse superiore dello Stato richiedeva accettassero la decisione, assunta in una condizione di assoluta emergenza, nella quale nessuno era più in grado di affrontare, senza ulteriori estremi sacrifici, le spese di guerra; il provvedimento, quindi, ridonava a maggior beneficio dei cristiani che non degli ebrei.⁶⁷ Era un atto di imperio, cui, verrebbe da pensare, il sostegno della missiva papale diretta al pastore della diocesi non avrebbe affatto dovuto nuocere; eppure, Venezia si guardò bene dall'invocarla, e anzi non vi fece alcun cenno. E in quella striscia di territorio tra il Vicentino e il Veronese si formò una delle reti più consistenti, articolate e durature di banchi ebraici: da Lonigo a Soave, da Porto a Legnago e Cologna, da Peschiera a Lazise e Villafranca, collegate a sud con i tre banchi ebraici di Montagnana, Este e Monselice.

Finché l'iniziativa - o, piuttosto, la sollecitazione da cui era originata - rispondeva a ragioni di necessità immediate, Venezia non aveva validi argomenti per opporvisi; cadeva però in un momento disgraziato: di lì a poco, infatti, la resa di Bisanzio nelle mani dei turchi, benché ampiamente prevista, avrebbe rinfocolato quelle crisi di coscienza che il papa si era proposto di raffreddare.

66 *Senato Terra*, reg. 3, f. 45r, 9 novembre 1452. La parte, sostenuta dai due Savi di Consiglio Paolo Tron e Zaccaria Vallaresso, incontrò qualche difficoltà e fu approvata con una maggioranza inferiore alla consueta (68/15/12).

67 «Indubie tenemus quod, si aliquando necessitas nos astringit ad faciendum quicque quod non totaliter sit iuxta eorum desiderium, ipsi, ob eorum fidem, acquiescere debent et remanere pacientissimi, quia intelligere debent nos non movere nisi iustissimis de causis [...] et preterea non minus sed longe magis utilitatis volunt christiani quam hebrei; cum igitur querere debeamus commodum et utile nostrorum subditorum [...] eis tamen declarare volumus, non dubitantes quod acquiescere debeant, nam in eorum complacenciam, quamdiu volumus, ipsis fidelibus nostris denegavimus, sed ad presens necesse est, et pro eorum commodo, et ne res nostre retrodentur, eis assentire» (*Senato Terra*, reg. 3, f. 45r, 9 novembre 1452).

